COMUNE DI OTRANTO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art.113 del D. Lgs. n° 50 / 2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n° 56

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del 2019)

Indice

CAPO I - Principi generali
Art. 1- Destinazione del fondo
Art. 2- Definizioni
Art. 3- Destinatari
Art. 4 - Fondo per l'innovazione (FI) e destinazione
Art.5 - Costituzione gruppo di lavoro
Art. 6 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
Art. 7 - Modulazione del fondo
Art. 8 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
Art. 9 - Suddivisione in lotti

CAPO II - Fondo per lavori
Art. 10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
Art. 11- Disciplina delle varianti
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture
Art. 13 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
Art. 14 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

CAPO IV - Progetti a valere sui fondi europei
Art. 15 - *Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo sui fondi europei*

CAPO V - Norme comuni
Art. 16 - Modalità di definizione del fondo incentivante
Art. 17 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
Art. 18 - Disciplina delle attività in forma mista
Art. 19 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
Art. 20 - Penalità
Art. 21 - Principi in materia di valutazione
Art. 22 - Coincidenza di funzioni
Art. 23 - Funzioni articolate e singole
Art. 24 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
Art. 25 - Liquidazione dell'incentivo
Art. 26 - Conclusione di singole operazioni
Art. 27 - Liquidazione - limiti
Art. 28 - Informazione e confronto

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali
Art. 29 – Campo di applicazione e disciplina transitoria

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo, confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% **delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,** può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "PROGETTO": il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (ex progetto preliminare), il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo nel caso di lavori, oppure il Progetto di Livello Unico nel caso di servizi e forniture, che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico o della prestazione comunque definita;

b) "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D. Lgs. nr. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP, ove sia persona diversa, propone al Responsabile di Area l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro;

c) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale;

d) "VERIFICATORE": tecnico deputato alla Verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. nr.50/2016; L'azione di Verifica ispettiva è condotta separatamente sui tre livelli di progettazione (fattibilità tecnica economica, definitivo, esecutivo come da art. 23 del D.Lgs. nr. 50/2016) con il fine di individuare la corrispondenza tra gli obiettivi previsti della norma di settore con gli adempimenti progettuali e documentali di cui alla fase in argomento. Precisamente la Verifica è finalizzata ad accertare, ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o nei documenti successivi di programmazione;

e) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e/o amministrativo, dipendente dell'Amministrazione in possesso delle necessarie competenze professionali tecnico e/o amministrative che, specificatamente e puntualmente individuato dal Responsabile del Settore/Servizio in sede di costituzione dell'apposito gruppo di lavoro, collabora direttamente in qualità di supporto al personale incaricato alle attività di cui all'art. 10, firmando atti che rientrano nelle attività soggette ad incentivo e assumendosi, quindi, la corresponsabilità dell'esattezza dei dati tecnici e giuridici e dell'autenticità degli stessi;

f) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di Collaudo e Verifica di Conformità indicate all'art. 102 del D. Lgs. nr. 50/2016;
g) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore, collaboratori, ecc., o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o Direttore dell'esecuzione ovvero che, firmando atti che rientrano nelle attività soggette ad incentivo, assumono la responsabilità dell'esattezza dei dati tecnici e giuridici e dell'autenticità degli stessi, come meglio indicato all'art. 4;
h) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D. Lgs. nr. 50/2016, in qualsiasi modo realizzate (appalto, concessione, in amministrazione diretta,leasing, contratto di disponibilità ecc.);
i) "SERVIZI E FORNITURE": tutte le attività che riguardano la progettazione e l'esecuzione di servizi e forniture che riguardano il mantenimento del buon funzionamento e delle buone condizioni del patrimonio comunale (servizio di manutenzione strade, verde, illuminazione, impianti idrici, mensa scolastica, acquisto arredo, materiale informatico, ecc. .....) per le quali è necessaria la redazione di un progetto o la nomina della figura del direttore dei lavori/dell'esecuzione;
j) "FONDO": risorse finanziarie di cui all'art. 113 del D. Lgs. nr. 50/2016 stabilito dalla norma in misura non superiore al 2,00% degli importi posti a base di gara di un'Opera, di un Lavoro o di un Intervento, di un Servizio o di una Fornitura;
k) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinato per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (80,00%del Fondo);
l) "FONDO PER L'INNOVAZIONE" (FI): parte del Fondo destinato (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (20,00% del Fondo).

Art. 3
Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
   - responsabile unico del procedimento;
   - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
   - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
   - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt.32 e 33 del Codice;
   - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
   - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
   - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
   - soggetti incaricati del collaudo statico;
   - soggetti incaricati della verifica di conformità;
   - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 4

Fondo per l'innovazione (FI) e destinazione

1) Il 20,00% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

a) beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

c) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2) Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente.

Art. 5

Costituzione gruppo di lavoro

1. Il R.U.P., in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal R.U.P., dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Responsabile dell'Area che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 6

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 7

Modulazione del fondo

Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 8

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) i lavori in amministrazione diretta;
c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 10.000,00;
d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) i lavori di importo inferiore ad € 20.000,00.

Art. 9

Suddivisione in lotti

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. g), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. g).

CAPO II
Fondo per lavori

Art. 10

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, nonché per tutti gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei Contratti, oltreché per i lavori, che pur non inseriti nell'elenco annuale programmato delle OO.PP:, possono essere realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Art. 11

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilità per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

LAVORI ED OPERE					
1	2	3	4	5	6
ATTIVITA' GENERALE	**QUOTA PERC. ASSOLUTA**	**ATTIVITA' SPECIFICA**	**QUOTA PERCENT. RELATIVA**	**FIGURE PROFESSIONALI**	**QUOTA PERC. FIGURE PROFESSIONALI**
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	20%	Progetto di fattibilità	50%	RUP	70,00%
				Collaboratori	30,00%
		Redazione Programma Triennale OO.PP.	50%	RUP	70,00%
				Collaboratori	30,00%
VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI	15%	Attività di verifica progetto	50%	RUP	30,00%
				Verificatore	40,00%
				Collaboratori	30,00%
		Validazione del progetto	50%	RUP	30,00%
				Collaboratori	70,00%
FASE DI GARA	30%	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di Gara	100%	RUP	70,00%
				Collaboratori	30,00%
RUP	25%	Responsabile Unico del Procedimento	100%		
FASE ESECUTIVA	10%	Coordinatore sicurezza fase esecutiva *	30%	RUP	30,00%
				Collaboratori	70,00%
		Direzione dei lavori	50%	RUP	30,00%
				Collaboratori	70,00%
		Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	20%	RUP	30,00%
				Collaboratori	70,00%

***La Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana- con** deliberazione n. 54/2019 ha precisato che il testo normativo dell'art.113 del D. Lgs. n° 50 / 2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n° 56, non contempla nell'elencazione delle figure professionali che possono essere destinatarie delle risorse del fondo per la progettazione e l'innovazione fatta dal legislatore, la figura del responsabile del piano della sicurezza, trattandosi di elencazione tassativa e non suscettibile di interpretazioni estensive. In conseguenza detta figura non può essere destinataria della quota della ripartizione dell'incentivo indicata nella tabella.*

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13
Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, di importo non inferiore a € 10.000,00, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 14
Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

SERVIZI E FORNITURE		
1	2	3
ATTIVITA' GENERALE	**QUOTA PERC. ASSOLUTA**	**ATTIVITA' SPECIFICA**
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	5%	Analisi del fabbisogno
		Programma Biennale Servizi e Forniture
FASE DI GARA	30%	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)
RUP	25%	Responsabile Unico del Procedimento
FASE ESECUTIVA	40%	Coordinatore sicurezza fase esecutiva *
		Direzione Esecuzione del Contratto
		Verifica di conformità

**La Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana- con deliberazione n. 54/2019 ha precisato che il testo normativo dell'art.113 del D. Lgs. n° 50 / 2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n° 56, non contempla nell'elencazione delle figure professionali che possono essere destinatarie delle risorse del fondo per la progettazione e l'innovazione fatta dal legislatore, la figura del responsabile del piano della sicurezza, trattandosi di elencazione tassativa e non suscettibile di interpretazioni estensive.*

Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori o di direttore dell'esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio,della formazione e dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle due figure.

Il direttore dell'esecuzione non può coincidere con il RUP nei casi di cui al par.10.2. della circolare n.3/2016 delle Linee Guida Anac e precisamente:

a) per le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) per gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) per le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

CAPO IV
Progetti a valere sui fondi europei

Art. 15
Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo sui fondi europei

Nel caso di progetti a valere sui fondi europei diversi dai programmi operativi regionali e nazionali quali quelli Interreg, nei quali necessitano per l'ideazione e la gestione dei relativi procedimenti specifiche competenze multidisciplinari, non solo quelle propriamente tecniche specifiche per l'attuazione dell'opera pubblica in senso stretto, ma anche competenze legali-amministrative ed economico-finanziarie, ecc., si definisce il seguente schema quale staff di progetto:

Staff progetto Interreg	% da applicare sulle somme stanziate nel quadro economico di progetto
Project manager	30 - 60%
Financial manager	10 - 40%
Legal manager	10 - 40%
Executive manager	10 - 40%

In questo caso il responsabile del Progetto, individuerà lo staff per la gestione integrata di tutte le fasi necessarie per l'attuazione del progetto avvalendosi anche dei Responsabili dei Settori comunali aventi specifica professionalità nel campo di interesse.

CAPO V
Norme comuni
Art. 16
Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai lavori, sevizi e forniture, corrispondente alle percentuali, di cui agli art. 12 e 14, applicate agli importi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

L'aliquota relativa alla ripartizione tra RUP e collaboratori, e fra questi ultimi, potrà essere rideterminata da parte del RUP, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/dei collaboratore/i.

Art. 17

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale avente incarico di qualifica dirigenziale, cui all'art.19 del D.Lgs165/2001 – ovvero quanti nominati con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3.

Art. 18

Disciplina delle attività in forma mista

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal Rup d'intesa con il Responsabile di Area.

Art. 19

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20

Penalità

1) Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FF, viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 piuttosto che le varianti di cui all'art. 149 del citato Codice, non originate da errori od omissioni progettuali commessi dal personale interno dell'Ente;

2) nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, proroghe e contenziosi e comunque non direttamente imputabili all'ufficio, il FF viene ridotto secondo le seguenti aliquote:

- per scostamenti fino al 10,00% dei termini contrattuali: nessuna riduzione
- per scostamenti compresi tra il 10,00% ed il 35,00% dei termini contrattuali: riduzione del 5,00%
- per scostamenti compresi tra il 35,00% ed il 75,00% dei termini contrattuali: riduzione del 15,00%
- per scostamenti compresi tra il 75,00% ed il 100,00% dei termini contrattuali: riduzione del 25,00%.

3) Si potrà procedere alla riduzione dei compensi previa formale contestazione ed a seguito di verbale di contraddittorio;

4) Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5) Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D. Lgs. 50/2016 da parte del Nucleo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

Art. 21

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
   - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
   - della completezza della funzione svolta;
   - della competenza e professionalità dimostrate;
   - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle vaie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 22

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 5% sulla percentuale più bassa:
   a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
   b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
   c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
   d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
   e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
   f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

Art. 23

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 24

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal Responsabile del servizio.

Art. 25

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
   - alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte;
   - *ovvero* – negli anni successivi a quello di riferimento.
4. Il responsabile di Area, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione il Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
   - tipo di attività da svolgere;
   - percentuale realizzata;
   - tempi previsti e tempi effettivi;
   - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive,
   - dichiarazione del dipendente di non aver avuto corrisposti incentivi, anche da altre Amministrazioni, nel corso dell'anno che superino il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

7. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo delle varie attività e fasi svolte, mediante apposito atto assunto dal Responsabile di P.O.; la quota di spettanza del responsabile di P.O. verrà liquidata dal Segretario comunale .

8. In caso di applicazione delle penali definite nell'art. 20 del presente regolamento, prima di adottare l'atto definitivo, può essere attivato un contraddittorio. Le somme non erogate incrementano la quota del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113, del Codice.

Art.26

Conclusione di singole operazioni

1 Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento
b) per la verifica e validazione dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 27

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 28

Informazione e confronto

L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1) Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

2) Il presente regolamento si applica alle attività dell'art. 3 compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016. Il regolamento si applica anche alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) iniziate ed ancora in corso e/o compiute con esclusione delle quote relative alle prestazioni già eseguite alla data del 19/04/2016, purché vi sia la necessaria disponibilità finanziaria nel quadro tecnico economico dell'intervento.

3) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo nr. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.

4) Le norme del presente regolamento s'intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali.